

REPERTORIO N. 24531

RACCOLTA N. 10645

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di dicembre, in Quartu Sant'Elena, Via Marconi n. 73

(19 dicembre 2022)

Davanti a me, dottor Antonio GARAU, Notaio in Quartu Sant'Elena, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è presente la signora:

- **PANI MARIA GIACINTA**, religiosa, nata a Weilheim (Germania) il 20 maggio 1971, domiciliata per la carica ove in appresso, nella propria qualità di Presidente nonché legale rappresentante dell'Associazione:

- **"IL GIRASOLE DELLE SOMASCHE"**, con sede in Elmas (CA), Via dei Somaschi n. 8, codice fiscale 97446300580, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR Lazio a far data dal 5 dicembre 2006 con il n. 266;

al presente atto autorizzata in forza dei poteri a lei spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

La medesima della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, dichiara che:

a) con atto a rogito dottor Tommaso Belli, notaio in Roma, in data 5 dicembre 2006 (Repertorio n. 16755, Raccolta n. 6882), registrato a Roma 3 il 19 dicembre 2006, veniva costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "IL GIRASOLE ONLUS", con sede in Roma, Via Biagio Terzi n. 10/12;

b) con verbali dell'assemblea degli associati in data 20 novembre 2022 e 12 dicembre 2022 veniva adottato un nuovo testo di statuto contenente anche la modifica della denominazione in "IL GIRASOLE DELLE SOMASCHE", il trasferimento della sede legale ad Elmas e, in ragione del procedimento di trasmigrazione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), deliberava l'adozione del nuovo testo dello Statuto adeguato alle norme disposte dal D.Lgs. 117/2017.

A tal proposito la comparente, nella predetta qualità, mi presenta un documento contenente - come dichiara - il nuovo testo di Statuto dell'Associazione "IL GIRASOLE DELLE SOMASCHE", richiedendomi di depositare il documento medesimo nei miei atti notarili.

A ciò aderendo io Notaio assumo in deposito il documento che consta di nove fogli uso bollo di cui occupa le prime venti pagine, per complessivi ventinove articoli e lo allego al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, e successive modifiche e integrazioni, la

Registrato

a Cagliari

il **20 dicembre 2022**

al n. **28388**

Serie **1T**

pagati € **200,00**

comparente dichiara che il deposito avviene nell'esclusivo interesse dell'Associazione rappresentata.

La comparente, nella predetta qualità, dichiara inoltre che:

- come previsto dall'art. 35, comma 1, del CTS, il numero dei soci dell'Associazione non è inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale;
- il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non è superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

La medesima mi autorizza a rilasciare copia del presente atto al legale rappresentante dell'Associazione o ad un suo delegato.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione, che invoca tutti i benefici fiscali di legge.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio su un foglio per due pagine intere e fin qui della terza, ho dato lettura alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore dodici e cinquanta.

Firmato:

MARIA GIACINTA PANI

Dottor Antonio Garau Notaio Sigillo

ALLEGATO "A" ALLA Raccolta n. 10645

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE DELLE SOMASCHE"

PREMESSA

Il costituendo ENTE DEL TERZO SETTORE "GIRASOLE DELLE SOMASCHE" della Congregazione delle Missionarie Figlie di san Girolamo Emiliani ha operato dal 2006 come associazione onlus in modo a-partitico e a-confessionale ha deciso come da verbale allegato di proseguire e consolidare la propria azione sociale e di beneficenza concentrandosi in attività nel campo dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e dell'accoglienza e mettendo a fondamento dello stesso un modello socio-comunitario ispirato a san Girolamo Emiliani riconosciuto in ambito pedagogico come ideatore delle scuole professionali e di "comunità" di stile familiare che si occupano specificamente della povertà dei ragazzi orfani o abbandonati e uno stile operativo fondato su una visione integrale della persona umana e un intervento pluridimensionale e pluridisciplinare.

A seguito lo Statuto modificato e approvato:

ARTICOLO 1

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"IL GIRASOLE DELLE SOMASCHE"**.

L'Associazione, non riconosciuta, è apartitica e aconfessionale e come tale si impegna a non fare discriminazioni di razza, nazionalità, confessione religiosa o genere.

La sede legale dell'Associazione è attualmente in **Elmas**, Via dei Somaschi n. 8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione può aprire altre sedi locali in Italia ed all'Estero su decisione dell'Assemblea dei Soci.

La durata dell'associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento.

In seguito ed in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, l'associazione dovrà cassare dalla propria denominazione l'acronimo ONLUS e, in sostituzione di esso, dovrà inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà **"IL GIRASOLE DELLE SOMASCHE - E.T.S."**.

ARTICOLO 2

1. L'associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 3

1. L'associazione esercita in via principale attività di solidarietà sociale e beneficenza senza scopo di lucro.

2. L'azione sociale e di beneficenza si concentra con attività nel campo dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e

dell'accoglienza, facendo suo il modello socio-comunitario del fondatore delle "Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani" e il loro stile operativo fondato su una visione integrale della persona umana e su uno stile di intervento pluridimensionale.

Si avvale in modo prevalente dell'attività del volontariato dei propri associati e collaboratori.

3. La realizzazione delle proprie attività è perseguita con molteplici azioni:

- a) utilizzo di processi di empowerment psicologico, sociale, organizzativo;
- b) diffusione della cultura della solidarietà, con attività di sensibilizzazione della comunità civile e del tessuto sociale del territorio e di coloro che vivono situazioni di disagio economico, sociale o sanitario senza discriminazioni di razza, appartenenza politica, credo religioso o genere;
- c) promozione del benessere psicosociale;
- d) processi di inclusione sociale delle persone più deboli;
- e) servizi alla persona;
- f) promozione di una cultura di accoglienza dei minori svantaggiati attraverso la sensibilizzazione e la formazione di coppie aperte all'accoglienza;
- g) promozione della cultura e della pratica dell'adozione a distanza;
- h) formazione di volontari a sostegno delle opere delle missionarie e dei territori in cui sono presenti;
- i) svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, finalizzate al coinvolgimento delle fasce più deboli e all'autofinanziamento di progetti a loro sostegno;
- l) promozione di iniziative di commercio equo-solidale;
- m) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse socio-culturale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) avvalersi di équipes specializzate per le consulenze necessarie;
- b) collaborare con organismi associativi che hanno scopi analoghi;
- c) collaborare con Enti di Formazione accreditati;
- d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzio-

ni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento degli scopi statutari secondo le disposizioni di legge;

h) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e concorsi di idee, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e tutte le persone interessate agli scopi dell'Associazione;

i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

j) istituire premi e borse di studio;

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

ARTICOLO 4

Fanno parte dell'Associazione tutti i Soci partecipanti all'atto costitutivo e quelli ammessi anche successivamente, con uguali diritti e che condividano il presente statuto.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

I Soci non possono vantare diritti sul Patrimonio dell'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione stessa.

La qualità di socio non è trasmissibile e le quote annuali non sono più rimborsabili o rivalutabili.

ARTICOLO 5

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il consiglio direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

ARTICOLO 6

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto.

ARTICOLO 7

Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi (2/3) dei membri, con successiva ratifica dell'assemblea, può decidere sulla decadenza di quei soci che risultino inadempienti agli obblighi loro derivati dall'appartenenza all'Associazione e contravvengano gravemente ai doveri dello Statuto.

L'esclusione viene deliberata dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 8

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dal D. Lgs. 117/17;

- e) il Collegio dei Probiviri (nei casi previsti da D. Lgs. 117/17);
 - f) l'Organo di controllo (nei casi previsti per legge);
 - g) l'Organo di revisione.
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 10

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal consiglio direttivo;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

ARTICOLO 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta tutti Soci e le sue deliberazioni, fatte in conformità alla legge ed allo Statuto Sociale, obbligano anche gli assenti ed i dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene fatta dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci almeno venti giorni prima della data stabilita per la riunione, o può essere affisso negli stessi termini presso la Sede dell'Associazione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 31 maggio per approvare lo stato patrimoniale ed il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre precedente, accompagnati dalla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione.

L'Assemblea ordinaria procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

E' ammessa la partecipazione anche via web tramite piattaforme che consentano l'utilizzo del video per il riconoscimento del socio.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da membri scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono op-

ponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo si insedia subito dopo la propria elezione.

Rappresentante legale di fronte ai terzi è il Presidente o i Consiglieri Delegati ai sensi del successivo art. 18.

Tutte le nomine hanno durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o almeno quando la metà dei suoi membri, escluso il Presidente, ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, deve essere inviato (anche per posta elettronica) a tutti i Consiglieri, almeno quindici giorni prima del termine fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è sempre valida quando vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri e del Presidente. I Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega e sono tenuti a giustificare le eventuali assenze al Presidente.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni riguardanti persone devono essere fatte per voto segreto. Il verbale di ciascuna riunione viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 18

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

È compito del Presidente sottoporre al voto dell'Assemblea ordinaria dei Soci, previo esame del consiglio direttivo, lo stato patrimoniale alla fine dell'anno sociale, nonché il rendiconto economico dell'anno, accompagnati da una relazione sull'attività svolta.

Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può rilasciare specifiche deleghe di poteri e di firma ad altri membri del Consiglio stesso per determinati atti o categorie di atti (ad esempio, rapporti con le banche).

ARTICOLO 19

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto indicato negli articoli 22 e 23 del presente Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 21

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e i contributi dei Soci, da donazioni, lasciti da privati, da contributi, liberalità e sussidi di autorità, Enti, Istituzioni, Fondazioni, Società e privati cittadini, da proventi di pubbliche e private sottoscrizioni, rimborsi da convenzioni e dal ricavato, al netto dei costi sostenuti per ottenerlo, di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento dello Scopo Statutario e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono, l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Gli eventuali utili netti o gli avanzi di gestione eventualmente risultanti dal bilancio verranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

È quindi ugualmente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, Statuto

o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 23

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 24

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 25

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ARTICOLO 28

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 29

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operati-

vità del R.U.N.T.S. medesimo.

- A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di O.N.L.U.S. cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

- L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

- Solo per le associazioni iscritte all'Anagrafe delle ONLUS:

1) Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S.;

2) Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

b) di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

a) impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

b) di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Firmato:

MARIA GIACINTA PANI

Dottor Antonio Garau Notaio Sigillo